


ALLEGATO ^B
AL N. 27335 DI RACCOLTA
AL N. 53782 DI REPERTORIO

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE

"Circolo Ricreativo del Popolo A. Cheli"



COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1) E' costituita l'Associazione di promozione sociale "CIRCOLO RICREATIVO DEL POPOLO A. CHELI" APS con sede in Via Guicciardini, 17 San Miniato; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia in particolare dal dlgs 117/2017.

Articolo 2) L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 3) In particolare l'associazione avrà per oggetto:

- l'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- l'organizzazione, e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, volontariato e delle attività di interesse generale;
- la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- l'organizzazione di eventi, laboratori, corsi di

APPROVATO
REGISTRATO

formazione, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale.

L'associazione potrà:

- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- istituire centri estivi ed invernali, organizzare eventi culturali, ricreativi, turistici e del tempo libero;
- organizzare e promuovere convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo, turistico e del tempo libero;
- pubblicare e diffondere riviste e ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate.

Per il perseguimento delle suddette finalità l'associazione potrà:

- gestire e possedere, prendere o dare in locazione, immobili, impianti, beni mobili, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere;
- porre in essere operazioni di natura commerciale purchè siano succedanee e strumentali rispetto alle attività di interesse generale in conformità alla normativa in vigore in materia di

enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia.


- Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Articolo 4) Il numero dei Soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione svolge la propria attività prevalentemente tramite i propri soci.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e sono totalmente gratuite. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

L'associazione iscriverà in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e procederà alla stipula di apposita polizza assicurativa in conformità all'art. 18 D.Lgs. 117/2017



Articolo 5) Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo, in forma scritta, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

Articolo 6) Il Consiglio Direttivo, esaminata la domanda, ne delibera l'ammissione con votazione sia palese che segreta, e con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria. Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Tutti i soci partecipano alle attività sociali dell'Associazione. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni come un unico Socio, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle Assemblee Sociali.

I soci si dividono in tre categorie e sono:

A) Soci Ordinari- coloro che sono residenti o domiciliati in San Miniato Capoluogo e/o che comunque sono stati ivi residenti per 10 anni;

B) Soci Straordinari- tutti coloro che risiedono fuori da San Miniato Capoluogo e che comunque intendono sostenere l'attività dell'associazione;

C) Soci Onorari- coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica per particolari meriti.

Articolo 7) I Soci ed i loro familiari, hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. I soci hanno altresì il diritto di esaminare i libri sociali.



Articolo 8) I Soci (e per tali anche gli enti e/o associazioni) sono tenuti:

- al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali, come ad es. la quota annuale di iscrizione, o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.

Articolo 9) I Soci (e per tali anche gli enti e/o associazioni) cessano di appartenere all'Associazione, per:

- dimissioni volontarie o per esclusione.

Sono esclusi i soci:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando si rendono morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;

quando commettono azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o con la loro condotta, costituiscono ostacolo al buon andamento del sodalizio o provocano la destabilizzazione della vita associativa;

- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria.

L'Associato escluso non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci esclusi per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

La riammissione sarà automatica se il pagamento avvenga entro l'anno successivo con il saldo di tutte le morosità.

Articolo 10) Coloro che sono soci ordinari all'approvazione del presente Statuto mantengono la qualifica di "socio ordinario" indipendentemente dalla residenza o domicilio.

Articolo 11) L'Associazione è apolitica e pertanto non è ammesso l'utilizzo dei locali di proprietà, anche temporaneamente, per qualsiasi tipo di manifestazione, congressi, conferenza, ecc. che possa avere un riferimento a qualsiasi partito politico.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 12) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;

- da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita dell'Associazione stessa, che al momento del suo scioglimento a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR) .

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13) Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

RENDICONTO ECONOMICO

Articolo 14) Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve



essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione (come previsto dal comma 8 lettera d- art.148 del TUIR).

Se l'associazione svolge attività diverse l'organo amministrativo ne documenta il carattere secondario e strumentale nella relazione di bilancio.

Articolo 15) L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

ASSEMBLEA

Articolo 16) Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta se ne reputi la necessità

L'assemblea ordinaria:

- approva le linee generali del programma di attività per

l'anno sociale;

- elegge il Consiglio Direttivo;

- approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo;

- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;

- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione agli associati (come previsto dal comma 8 lettera e- art.148 del TUIR). L'Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future.


Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello Statuto.

Articolo 17) L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;

- ogni qualvolta ne venga fatta richiesta motivata da almeno 20 Soci Ordinari.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.




Articolo 18) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di due terzi dei Soci e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Le due convocazioni possono essere effettuate anche nello stesso giorno con intervallo di almeno un ora. E' ammessa la presenza per delega, ogni socio può essere portatore di una sola delega. **Articolo 19)** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, convocata in seduta straordinaria, con il voto di almeno tre quarti dei Soci.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito di San Miniato capoluogo e nel rispetto dell'art. 9 D.Lgs 117/2017.

Articolo 20) Le votazioni avvengono per alzata di mano. Alla votazione possono partecipare tutti i Soci.

Articolo 21) L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'associazione, in sua assenza

dal Vice Presidente in mancanza del quale da un Socio nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.



CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 22) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, eletti tra i Soci ordinari e che abbiano la qualifica di socio da almeno 1 (uno) anno. Nella sua prima riunione, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Consigliere che risulta assente per tre sedute consecutive senza motivata giustificazione sarà dichiarato decaduto.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Articolo 23) All' interno del Consiglio Direttivo non

potranno essere eletti più di due componenti di una stessa associazione.

Articolo 24) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri;

Articolo 25) Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei Soci;

- redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci;

- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;

- eleggere la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che raccoglie le candidature dei soci a componente del consiglio direttivo, forma le liste elettorali e controlla lo svolgimento delle elezioni;


- decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;

- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività e procedere alla modifica degli stessi;

- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di esclusione verso i Soci;

- deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci;

- favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione.



Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 26) Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento della gestione sociale. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 27) In caso di scioglimento l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente),

dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all'Associazione), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto (vedi Articolo 19) e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità nell'ambito di San Miniato capoluogo e nel rispetto dell'art. 9 D.Lgs 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28) Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all'Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.

Articolo 29) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle norme di cui al D.Lgs 117/2017.

Firmato: Stefano Niccoli

ROBERTO ROSSELLI notaio